

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **386/1995** (ECLI:IT:COST:1995:386)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **17/05/1995**; Decisione del **13/07/1995**

Deposito del **25/07/1995**; Pubblicazione in G. U. **16/08/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21616**

Atti decisi:

N. 386

ORDINANZA 13-24 LUGLIO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 27 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Sassari sull'istanza proposta da Costa Giovanni, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con una prima ordinanza del 23 settembre 1993 (r.o. n. 736 del 1993), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui subordina l'ammissione del condannato al regime della semilibertà al presupposto della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della medesima legge;

che il giudice a quo, data l'applicabilità di tale regime normativo anche ai condannati con sentenza definitiva anteriore alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ne ravvisava il contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., ritenendo che il principio di non retroattività della legge penale dovesse estendersi anche "alle disposizioni di natura sostanziale relative alla modalità di esecuzione della pena ed in particolare alle misure alternative alla detenzione";

che il medesimo giudice ravvisava inoltre il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 Cost., perché l'applicazione retroattiva della nuova disciplina avrebbe concretato un diseguale trattamento di condannati i quali avessero parimenti espiato il periodo minimo di pena previsto dalla legge per l'ammissione alla semilibertà, a seconda che, prima dell'entrata in vigore della medesima disciplina, anche per circostanze casuali, il relativo procedimento di sorveglianza fosse stato o meno definito;

che questa Corte, con ordinanza n. 367 del 1994, ha ordinato la restituzione degli atti al predetto Tribunale di sorveglianza, per nuovo esame della rilevanza della questione, data la possibile incidenza sulla stessa della sopravvenuta sentenza n. 357 del 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

che con la nuova ordinanza di rimessione, ora all'esame della Corte, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, riproponendo la medesima questione di legittimità costituzionale, di cui afferma la perdurante rilevanza, osserva che dalla "motivazione della sentenza (di condanna), e dalla stessa entità della condanna inflitta, appare evidente la circostanza che la partecipazione del Costa Giovanni al fatto criminoso sia tutt'altro che marginale, né d'altra parte questa circostanza è stata prospettata da questo Collegio nell'ordinanza di rimessione (precedente)", sicché nessuna incidenza può avere sulla fattispecie la sentenza n. 357 del 1994, per la quale si può prescindere da una collaborazione rilevante ai fini dell'ammissione alle misure alternative alla detenzione solo nei casi di limitata partecipazione al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, successivamente alla riproposizione della questione, questa Corte, con sentenza n. 68 del 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, del medesimo art. 4-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, "nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con

sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata", con ciò venendosi a superare il ristretto ambito della limitata partecipazione al fatto criminoso preso in considerazione dalla precedente sentenza n. 357 del 1994;

che nella prima ordinanza di rimessione, ove si trovano più completamente esposte le ragioni dei dubbi di incostituzionalità ravvisati dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, ribaditi con la seconda ordinanza, si precisa tra l'altro che il richiedente la semilibertà aveva, durante il processo di cognizione, "optato per un atteggiamento di sostanziale rifiuto a qualunque forma di collaborazione", e ciò a differenza di "alcuni dei correi, i quali prestarono un'attività collaborativa con gli organi inquirenti e contribuirono pertanto a fare luce completa sulle dinamiche e sulle modalità di compimento del reato, determinando le precise responsabilità dei compartecipi al reato e facendo luce su tutti gli aspetti del sequestro di persona commesso";

che in tal modo, si precisa ancora nell'ordinanza, "al Costa veniva sostanzialmente preclusa qualunque possibilità di collaborazione futura (..), non esistendo più alcun elemento residuo di incertezza su cui far luce";

che dunque, secondo quanto espressamente affermato dall'autorità rimettente, l'ostacolo alla concedibilità della misura alternativa richiesta deriva dalla mancanza del requisito della collaborazione con la giustizia, che non sarebbe comunque più prestabile da parte del condannato, non potendo ormai una eventuale condotta collaborativa essere "utile" nei sensi precisati dall'art. 58- ter dell'ordinamento penitenziario, in relazione all'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con la sentenza di condanna;

che tale ostacolo, peraltro, potrebbe nella specie essere venuto meno, a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 4- bis recata, in parte qua, dalla citata sentenza n. 68 del 1995, emessa dopo la proposizione della nuova ordinanza di rimessione;

che, pertanto, questa Corte deve necessariamente provvedere a una nuova restituzione degli atti al giudice a quo, per ulteriore esame della rilevanza della questione, questa volta basata sul novum rappresentato dalla sentenza n. 68 del 1995.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.